



**ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE
EDILE E IDRICO-SANITARIA DEGLI IMMOBILI VINCOLATI AI SENSI DEL D.LGS. 42/04
DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE**

IMMOBILI ZONA B

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Dicembre 2025

Sommario

Articolo 1.	DISPOSIZIONI GENERALI SULL' ACCORDO QUADRO	4
Articolo 2.	OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	4
Articolo 3.	DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE	5
Articolo 4.	VALORE STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO	5
Articolo 5.	CATEGORIA DEI LAVORI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE TECNICO ORGANIZZATIVI	6
Articolo 6.	DURATA DELL 'ACCORDO QUADRO	8
Articolo 7.	DOCUMENTI	8
Articolo 8.	OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DEL CAPITOLATO SPECIALE, DI LEGGI E REGOLAMENTI.....	9
Articolo 9.	SUBAPPALTO.....	9
Articolo 10.	STATO DEI LUOGHI	11
Articolo 11.	COORDINAMENTO E CONTROLLO DELL' ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI.....	11
Articolo 12.	RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA	11
Articolo 13.	DIREZIONE LAVORI	12
Articolo 14.	OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL' APPALTATORE.....	12
Articolo 15.	COMUNICAZIONI ALL'IMPRESA	13
Articolo 16.	COMUNICAZIONI DELL'IMPRESA	13
Articolo 17.	CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO	13
Articolo 18.	SEDE OPERATIVA	14
Articolo 19.	REPERIBILITÀ	14
Articolo 20.	COPERTURA CONTEMPORANEA DI PIU' CANTIERI.....	14
Articolo 21.	ESECUZIONE DEI LAVORI, DEGLI INTERVENTI E LORO COMUNICAZIONE	15
Articolo 22.	MANCATA ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI EMERGENZA	16
Articolo 23.	DIVIETO DI SOSPENDERE O RALLENTARE I LAVORI.....	16
Articolo 24.	CORRISPETTIVI	16
Articolo 25.	REVISIONE DEI PREZZI	16
Articolo 26.	NUOVI PREZZI – MATERIALI IN GENERE.....	17
Articolo 27.	CONDOTTA DEI LAVORI	17
Articolo 28.	DISCIPLINA NEI CANTIERI	18
Articolo 29.	ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PRESA IN CONSEGNA DELLE OPERE CONTO FINALE E VISITA DI COLLAUDO	18
Articolo 30.	CONTABILIZZAZIONE.....	18

Articolo 31.	PAGAMENTI.....	19
Articolo 32.	CESSIONE DEI CREDITI	20
Articolo 33.	DANNI SUBITI DALL'IMPRESA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI	20
Articolo 34.	OBBLIGHI DELL'IMPRESA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI.....	20
Articolo 35.	OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA	23
Articolo 36.	RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA.....	24
Articolo 37.	RISPETTO AMBIENTALE	24
Articolo 38.	REQUISITI AMBIENTALI MINIMI (CAM)	25
Articolo 39.	CAUZIONI PROVVISORIA E DEFINITIVA.....	25
Articolo 40.	RECESSO DAL CONTRATTO ATTUATIVO	25
Articolo 41.	RISOLUZIONE DELL' ACCORDO QUADRO	26
Articolo 42.	COPERTURE ASSICURATIVE	27
Articolo 43.	PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE.....	27
Articolo 44.	RISERVE DELL'IMPRESA	28
Articolo 45.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	29
Articolo 46.	OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI.....	29
Articolo 47.	RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI	29
Articolo 48.	SPESE CONTRATTUALI	29
Articolo 49.	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	29
Articolo 50.	RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO.....	29

Articolo 1. DISPOSIZIONI GENERALI SULL' ACCORDO QUADRO

La Città Metropolitana di Firenze, ai sensi dell'art. 59 del Decreto Legislativo n. 36/2023 e ss.mm.ii., intende concludere un Accordo quadro con un unico operatore economico suddiviso in due elenchi, Zona B1 e Zona B2 (allegati al presente Capitolato), per l'esecuzione di lavori, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per l'adeguamento normativo, degli immobili di proprietà o in disponibilità della Città Metropolitana di Firenze.

Sono escluse altre tipologie di lavori, nonché quelli di manutenzione straordinaria per la cui realizzazione le procedure di affidamento siano state avviate prima della sottoscrizione dell'Accordo quadro o compaiano nell'elenco annuale e triennale delle opere pubbliche.

Il valore economico indicato per l'accordo quadro, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica un fabbisogno presunto di gara, per gli adempimenti formali a tale valore legati e individua il quadro economico dell'Accordo.

La stipula dell'Accordo Quadro non è fonte di immediata obbligazione tra la Città Metropolitana nei confronti dell'Impresa aggiudicataria e non è impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei "Contratti attuativi" per un quantitativo minimo predefinito.

I singoli "Contratti attuativi" verranno espletati mediante "Ordinativi" (ORD) che si intendono recepiti con il loro ricevimento da parte dell'Impresa. Ciascun Ordinativo descriverà l'intervento da eseguire, l'immobile interessato e i tempi di intervento in relazione alla priorità conferita. Gli Ordinativi di importo inferiore a 40.000 euro, compreso oneri della sicurezza e oltre Iva, possono essere raggruppati in un unico contratto attuativo. Gli elementi tecnico – prestazionali delle lavorazioni oggetto dell'Accordo Quadro sono precisati nel presente Capitolato speciale e nell'elenco dei prezzi unitari.

Articolo 2. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Gli interventi, che saranno determinati (in numero e specie) nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro in seguito alle necessità specifiche della Città Metropolitana, si esplicheranno nell'esecuzione, anche in condizioni di somma urgenza, di lavori di manutenzione edile di qualsiasi tipo da contabilizzare di norma a misura, conseguenti o meno a formali preventivi, approvati dal RUP o dal D.L. e predisposti dall'Impresa con oneri a proprio carico, secondo le indicazioni e sotto il controllo e la supervisione del D.L. e/o del R.U.P., secondo il livello di definizione all'uso dagli stessi prescritto, anche in riferimento agli obblighi di sicurezza di cui al Decreto Legislativo 9/4/2008, n.81.

L' Impresa dovrà predisporre un servizio di ricevimento delle chiamate e degli ORD, attivo dalle ore 8.00 alle ore 19.00 dei giorni feriali, compreso il sabato come indicato al successivo articolo 19.

Di norma e d'intesa con la Direzione Lavori, gli interventi una volta iniziati dovranno proseguire fino alla loro ultimazione, anche con prestazioni di lavoro straordinario e/o festivo e/o notturno qualora diretti ad evitare l'interruzione delle normali attività lavorative e scolastiche, la compromissione della funzionalità, sicurezza e integrità degli edifici, rischi per l'incolumità o il grave disagio per le persone.

Gli interventi da svolgere dovranno essere iniziati secondo la priorità assegnata e nei tempi di seguito indicati:

- a) Priorità 1: immediatamente e con assoluta priorità su qualsiasi altro lavoro entro due ore dal ricevimento dell'ORD o dalla chiamata telefonica nei casi di emergenza ovvero nelle situazioni che possono mettere a rischio la incolumità delle persone e/o possono determinare l'interruzione delle normali attività istituzionali o scolastiche.
- b) Priorità 2: entro lo stesso giorno della richiesta, se effettuata entro le ore 14,00; entro e non oltre il primo giorno feriale successivo dal ricevimento dell'ORD se la richiesta viene inoltrata dopo le ore 14,00.
- c) Priorità 3: secondo le esigenze della Città Metropolitana che ne definirà tempi e modi di concerto con l'Impresa nei casi di lavori ordinari e programmabili
- d) Priorità 4: nei tempi e modi concertati con l'Impresa nel caso di lavori programmabili e non, che necessitano di un progetto e di un titolo abilitativo per la loro realizzazione.

Per gli interventi che lo richiedono all'ORD potrà essere allegato un "Documento Tecnico" specifico composto anche da uno solo fra i seguenti elementi: relazione, stima, elaborati grafici.

Gli interventi potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro presente nell'elenco prezzi unitari inerente alla manutenzione ovvero, a categorie di lavoro analoghe; richiederanno l'opera di maestranze specializzate e generiche di qualsiasi tipo e l'impiego delle relative attrezzature tecniche coerenti con la tipologia delle lavorazioni.

Gli interventi devono essere eseguiti dall'Impresa a regola d'arte nel rispetto degli ordini e delle disposizioni di servizio che saranno impartiti dal R.U.P. e/o dal D.L. nonché delle prescrizioni tecniche ed operative coerenti con ogni singola lavorazione.

Indipendentemente dal termine massimo di completamento indicato nell'ORD resta fermo l'obbligo per l'Impresa di eseguire i lavori, anche se di modesta entità, con la massima sollecitudine e nel minor tempo possibile.

L'Accordo Quadro si estende automaticamente anche agli edifici e ai beni immobili, che dovessero entrare a far parte del patrimonio edilizio della Città Metropolitana o entrare nella sua disponibilità, a qualsiasi titolo, successivamente alla sua stipula senza che l'Impresa che lo sottoscrive possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

La Città Metropolitana si riserva di chiedere all'Impresa di eseguire interventi in edifici facenti parte del Lotto non aggiudicato, come previsto all'art. 21 del presente Capitolato; in tal caso verranno applicate le stesse condizioni del Capitolato e gli stessi prezzi dell'Elenco prezzi, al netto del ribasso offerto.

In ogni singolo intervento sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie a garantire la realizzazione degli stessi a regola d'arte e, comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente Capitolato.

Articolo 3. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Gli interventi di manutenzione che formano oggetto dell'Accordo Quadro possono essere sinteticamente così riassunti, fatte salve più precise indicazioni che, alla consegna dei lavori, verranno impartite dalla Direzione dei Lavori:

- 1) Lavorazioni edili di manutenzione ordinaria e straordinaria
- 2) Interventi di manutenzione idrico-sanitaria
- 3) Interventi di manutenzione di infissi di qualsiasi genere, lattonerie e finiture varie in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori oggetto dell'appalto verranno indicati e precisati all'atto del perfezionamento di ogni singolo Ordinativo, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

La Città Metropolitana si riserva l'insindacabile facoltà di prevedere, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che la Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

Articolo 4. VALORE STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO

Il valore massimo stimato dei lavori che potranno essere affidati con l'Accordo Quadro ammonta a complessivi **Euro 499.950,00 (euro quattrocentonovantanovecentocinquanta/00)** di cui oneri per la sicurezza stimati in Euro 45.000,00 e oltre IVA come per legge. Si computeranno nel suddetto valore solo gli importi dei lavori affidati, comprensivi degli oneri per la sicurezza, nonché gli eventuali incrementi di un quinto dell'importo dei "Contratti Attuativi", con riferimento all'art.120 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii..

I lavori saranno valutati a misura, e (ove ritenuto indispensabile dalla DL) a corpo al netto del ribasso offerto, secondo il **Prezzario Regione Toscana 2025/1** approvato con **Delibera di Giunta n.373 del 24 marzo 2025** di concerto con il Provveditorato Interregionale alle Opere pubbliche della Toscana, Marche e Umbria scaricabile all'indirizzo <http://prezzariolpp.regione.toscana.it/>.

In mancanza di appropriata voce descrittiva nel prezzario sopra indicato, per la valutazione dei lavori potrà ricorrersi al **Prezzario della Regione Umbria 2024** (scaricabile all'indirizzo <http://www.regione.umbria.it/opere-pubbliche>).

L'importo complessivo dell'Ordinativo verrà determinato applicando il ribasso offerto ai prezzi delle singole lavorazioni e in tale importo deve intendersi compreso anche il costo complessivo del personale. Sarà cura e responsabilità del direttore dei lavori verificare la corretta applicazione dei contratti dei lavoratori e l'assolvimento degli altri oneri in capo all'esecutore.

In mancanza di appropriata voce per la valutazione dei lavori potrà essere concordato un nuovo prezzo come previsto all'art.26.

Articolo 5. CATEGORIA DEI LAVORI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE TECNICO ORGANIZZATIVI

Sulla base della spesa storica sostenuta dall'Amministrazione per gli immobili del suddetto elenco per l'intera durata dell'Accordo quadro, l'importo dello stesso è da intendersi così suddiviso:

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE EDILE E IDRICO-SANITARIA DEGLI IMMOBILI
VINCOLATI AI SENSI DEL D.LGS. 42/04 DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI
FIRENZE
IMMOBILI ZONA B2

n. prog.	Macrolavorazioni	Prezzo [€]
1	Lavorazioni edili di manutenzione ordinaria e straordinaria OG2	364.950,00
2	Interventi di manutenzione idrico-sanitaria OS3	45.000,00
3	Interventi di manutenzione di infissi di qualsiasi genere, lattonerie e finiture varie in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi OS6	45.000,00
4	Accantieramento, sicurezza e apprestamenti OG2	45.000,00
Parziale lavori		499.950,00

		<u>Importi complessivi</u>
	lavori soggetti a ribasso	€ 454.950,00
	oneri per la sicurezza	€ 45.000,00
	Importo lavori complessivo	€ 499.950,00

Il costo della manodopera è stimato nel 45% dell'importo complessivo corrispondenti a 224.977,50 euro.

CATEGORIE DELLE LAVORAZIONI

categoria allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii.	qualificazione obbligatoria (si/no)	importo (euro)	di cui oneri per la sicurezza	% sul totale base di gara	indicazioni speciali ai fini della gara	
					prevalente	subappalto (si/no)
OG2	SI cl II	454.950,00	45.000,00	91,00%	SI	SI 50%
OS3	SI cl I	45.000,00	0,00	9,00%	NO	SI 100%

Categorie comprese nella categoria prevalente

categoria allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii.	importo (euro)	di cui oneri per la sicurezza	% sul totale base di gara	indicazioni speciali ai fini della gara	
				prevalente	subappalto (si/no)
OS6	45.000,00	0,00	9,00%	NO	SI 100%

L'offerente ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii., ai fini dell'ammissione alla gara, deve obbligatoriamente possedere, a pena di esclusione:

- attestazione di qualificazione SOA in corso di validità di cui l'allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii., **nelle categorie OG2 classifica II o superiore e OS3 classifica I o superiore.**
- per le categorie di importo inferiore a € 150.000,00, in alternativa al possesso di attestato qualificazione rilasciato da apposita SOA, l'appaltatore potrà dimostrare il possesso dei seguenti requisiti di cui all'art. 28 allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii.:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.

Esso è comprovato:

- per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio: dalle dichiarazioni annuali dei redditi, Modello Unico, con la prova dell'avvenuta presentazione. Qualora dalle suddette dichiarazioni non risulti il costo del personale, esso è comprovato da autocertificazione resa dal Presidente del Consiglio Sindacale ovvero, in mancanza di tale organo, da un consulente del lavoro che rileva i dati dal libro paga;

- per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio: con la presentazione dei bilanci annuali riclassificati in base alle normative europee, corredati dalla relativa nota di deposito. In particolare, il costo in questione risulterà dalla voce "costi del personale" del conto economico redatto ai sensi di legge.

c) adeguata attrezzatura tecnica in relazione ai lavori da eseguire, requisito da dimostrare con la presentazione di una dichiarazione nella quale sia indicata l'attrezzatura tecnica posseduta o disponibile.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio i lavori compresi nel contratto. È vietata la cessione del contratto a pena di nullità.

È ammesso il subappalto secondo le modalità previste dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii..

Per ragioni legate allo svolgimento dei lavori inerenti al presente appalto ed in particolar modo per la gestione dei cantieri, nonché per l'esigenza di avere controparti certe e verificate, l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (Divieto di subappalto a cascata)

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, fermo restando il divieto di cessione integrale del contratto di cui all'art 119 c. 1 del D.lgs 36/2023, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l'esclusione dalla gara.

Gli importi delle categorie di cui sopra devono intendersi puramente indicativi, non impegnativi per la Città Metropolitana e potranno variare in più o in meno senza che l'Impresa possa trarne argomento per chiedere compensi aggiuntivi di sorta.

Come previsto all'art. 9 del presente Capitolato la Città Metropolitana provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore delle prestazioni eseguite dallo stesso nei casi previsti dall'art. 119 c. 11 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii. ovvero:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente

Ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm. non è ammesso l'avvalimento. Per la categoria OG2.

Articolo 6. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro avrà la durata di **ventiquattro mesi (24)** a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto di perfezionamento contrattuale o di consegna anticipata in caso di urgenza e terminerà alla scadenza senza che l'Amministrazione comunichi disdetta alcuna.

L'Amministrazione, inoltre si riserva la facoltà di dichiarare la cessazione dell'Accordo prima della decorrenza del termine, nel caso in cui sia stato utilizzato l'intero importo di cui all'art. 4.

Alla scadenza dell'Accordo Quadro o alla cessazione dello stesso, nel caso di utilizzo dell'intera somma affidataria, l'Impresa nel caso in cui vi siano lavori in corso, li completerà in ogni loro parte in maniera tale da renderli funzionanti ed eseguiti a perfetta regola d'arte.

Articolo 7. DOCUMENTI

Ai sensi dell'art. 8bis dell'Allegato I.7 del Dlgs 36/2023 e ss.mm.ii., i documenti dell'accordo quadro che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono i seguenti:

- a) i "Contratti attuativi" da stipularsi con l'Impresa
- b) il presente Capitolato speciale
- c) l'offerta economica presentata dall'Impresa;
- d) l'elenco degli immobili;
- e) **Prezzario Lavori Pubblici 2025/1 della Regione Toscana - Provincia di Firenze;**
- f) il Piano di Sicurezza e Coordinamento generale allegato al presente Capitolato;

- g) il Piano Operativo di Sicurezza e/o il Piano Sostitutivo di sicurezza con i contenuti minimi di cui al punto 3 Allegato XV D.Lgs. 81/08;
- h) Relazione Generale.

Si intendono, inoltre, richiamate tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

L'Impresa è tenuta a trasmettere alla Città Metropolitana, prima della stipulazione dell'Accordo Quadro:

- il Piano di Sicurezza e Coordinamento generale vidimato e siglato in ogni pagina in segno di espressa accettazione del suo contenuto;
- copia dell'atto di nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 2, c. 1, lettera f), del D.Lgs. 81/08 (art. 16 della L.R.T. 38/07);
- copia dell'atto di nomina del medico competente di cui all'art. 2, c. 1, lettera h), del D.Lgs. 81/08 (art. 16 della L.R.T. 38/07);
- copia del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/08 (art. 16 della L.R.T. 38/07 e allegato XVII del D.Lgs. 81/01);
- documentazione attestante l'adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 (art. 16 della L.R. 38/07).
- elenco nominativo delle persone che verranno impiegate nell'esecuzione dei "Contratti attuativi";
- dichiarazione della disponibilità di un sufficiente numero di uomini e mezzi per il periodo di durata dell'accordo quadro, con la sola eccezione dei giorni normalmente ritenuti non lavorativi.

Articolo 8. OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DEL CAPITOLATO SPECIALE, DI LEGGI E REGOLAMENTI

L' Impresa è soggetta all'esatta osservanza delle condizioni riportate nel D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii., nel Regolamento recante il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, emanato con D.M. 145/00 (in seguito denominato Capitolato Generale) e ss.mm.ii., nella L.R. (Toscana) 13 Luglio 2007, n. 38, e nel vigente Regolamento per la disciplina dei contratti della Città Metropolitana, in tutto ciò che non sia in opposizione con le leggi successivamente emanate e con le condizioni espresse nel presente Capitolato, nonché in tutte le leggi emanate o emanande nel corso di validità dell'Accordo Quadro.

Nella esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza delle costruzioni, da leggi, regolamenti e circolari vigenti.

Articolo 9. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119 c.1 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii. è nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

L'Impresa dovrà fornire periodicamente, secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori, dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate e la previsione della quota finale.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Città Metropolitana, alle seguenti condizioni:

- a. che l'Impresa abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
- b. che l'Impresa provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con

l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento o consorzio.

c. che l'Impresa, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione Appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti tanto d'ordine generale quanto d'ordine speciale previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto;

d. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti della legge n. 159 del 2011, e successive modificazioni e integrazioni.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Città Metropolitana in seguito a richiesta scritta dell'Impresa; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

Considerato che l'effettuazione delle prestazioni, per le quali l'Impresa abbia dichiarato in sede di partecipazione alla procedura, di volersi avvalere del subappalto, non può essere pregiudicata dalla mancanza della necessaria autorizzazione, si ritiene opportuno che l'Impresa inoltri la richiesta di autorizzazione al subappalto non appena sottoscritto l'accordo quadro.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

b. nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

c. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'[articolo 11, comma 2-bis](#), il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo [articolo 11, comma 2-bis](#), ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

d. le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Impresa, devono trasmettere alla Direzione lavori, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:

- denuncia di nuovo lavoro per l'INAIL;

- copia del piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani predisposti dall'Impresa.

Le forniture con posa in opera e i noli a caldo e altri subcontratti assimilabili, sono considerati subappalto se i relativi contratti risultino singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto di subappalto.

Per ragioni legate allo svolgimento dei lavori inerenti il presente appalto ed in particolar modo per la gestione dei cantieri, nonché per l'esigenza di avere controparti certe e verificate, l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (Divieto di subappalto a cascata).

È fatto obbligo all'Impresa di comunicare alla Città Metropolitana, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. A tale comunicazione deve essere allegato almeno in stralcio la parte del subcontratto che reca le clausole sulla tracciabilità ai sensi della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii.

È onere dell'Impresa, prima della stipula del subcontratto diverso dal subappalto e a questo non assimilabile, porre in essere le attività dirette all'acquisizione della documentazione antimafia relativa al subcontraente.

È obbligo dell'Impresa comunicare tempestivamente alla Direzione dei lavori ogni variazione dei direttori tecnici e dei componenti l'organo di amministrazione, della propria impresa e delle imprese sub-affidatarie. A tal fine, i subcontratti dovranno prevedere un corrispondente obbligo di comunicazione a carico dei subaffidatari, i quali, per tramite dell'Impresa, saranno tenuti a trasmettere alla Città Metropolitana la documentazione necessaria per procedere alla verifica antimafia.

L'Impresa resta in ogni caso responsabile nei confronti della Città Metropolitana per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l'Ente da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori, il R.U.P., nonché il coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

Il cottimo di cui all'articolo 119 del codice consiste nell'affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori affidati e non all'importo del contratto di cottimo, che può risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'esecutore.

Nei casi previsti dall'art. 119 c. 11 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii. la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, previa comunicazione dell'affidatario della parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

Articolo 10. STATO DEI LUOGHI

Con la sottoscrizione del presente Capitolato Speciale l'impresa dichiara di aver liberamente esercitato il suo diritto di raccogliere le informazioni necessarie ed opportune e di aver ricevuto dalla Città Metropolitana tutta la collaborazione richiesta; conseguentemente conferma di avere acquisito piena conoscenza dei seguenti elementi: lo stato in cui si trovano gli immobili, la natura dei luoghi, comprese le condizioni locali, ogni altro elemento suscettibile di influire sul costo dei lavori fra cui strade di accesso, cave, discariche, permessi, eccetera. L'impresa non avrà pertanto diritto ad indennizzi o compensi di sorta aggiuntivi al prezzo pattuito, per eventuali difficoltà nell'esecuzione dei lavori derivanti dagli anzidetti elementi.

Articolo 11. COORDINAMENTO E CONTROLLO DELL' ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

La gestione e il coordinamento dei singoli "Contratti attuativi" è svolto dalla Città Metropolitana, la quale opera attraverso la figura del "Coordinatore dell'accordo quadro", in qualità di supporto al RUP, il quale recepisce le richieste di intervento avanzate dai vari referenti tecnici degli immobili, coordina gli interventi secondo le varie richieste, individuandone le priorità, sostituisce il tecnico responsabile di singoli immobili in caso di sua assenza.

Nella fase di realizzazione dei lavori il RUP esegue l'alta vigilanza delle attività avvalendosi della DL, effettuerà verifiche analoghe a quelle di cui all'Art. 1662 C.C. e controllerà la perfetta osservanza, da parte dell'Impresa, di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nei documenti contrattuali. Per l'espletamento dei sopra citati compiti detto Responsabile avrà diritto in qualsiasi momento di accedere sui luoghi nei quali l'Impresa svolge la sua attività. La Città Metropolitana indicherà altresì il nominativo del sostituto di detto Responsabile per le ipotesi di impedimento o di assenza.

La presenza del personale della Città Metropolitana e della DL, i controlli e le verifiche da essi eseguiti, le disposizioni o prescrizioni da essi emanate, non liberano l'Impresa dagli obblighi e responsabilità inerenti la buona esecuzione dei contratti e la rispondenza di quanto eseguito alle clausole contrattuali, né dagli obblighi su di esso incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore, ivi comprese le regole della buona ingegneria.

Articolo 12. RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA

L'Impresa deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del D.M. LL.PP.145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Entro 10 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva con efficacia dell'Accordo Quadro, l'Impresa dovrà indicare il nominativo del soggetto individuato quale Direttore di cantiere, per tutta la durata dell'Accordo. Detto Direttore agirà come Rappresentante dell'Impresa fino al termine dell'esecuzione di ciascun Contratto Attuativo dell'Accordo Quadro. L'Impresa dovrà altresì indicare il nominativo di un sostituto di detto Direttore per le ipotesi di impedimento o di assenza.

Tutti i contatti con la Città Metropolitana, in ordine alla gestione dei "Contratti attuativi", dalla loro stipula e fino alla conclusione del termine contrattuale, dovranno essere tenuti da detto Direttore di cantiere. È in facoltà della Città Metropolitana chiedere all'Impresa la sostituzione del Direttore sulla base di congrua motivazione.

Nello stesso termine di cui al primo capoverso del presente articolo l'Impresa deve indicare i nominativi dei soggetti incaricati dei compiti di cui all'Allegato XVII del D.Lgs n. 81/2008.

Il Direttore di cantiere e il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, nominato dalla Città Metropolitana, sono responsabili per la parte di loro competenza, del rispetto, da parte dell'Impresa impegnata nell'esecuzione dei lavori, delle norme in materia di opere pubbliche e sicurezza dei cantieri.

Articolo 13. DIREZIONE LAVORI

La Città Metropolitana provvederà a nominare, tramite il RUP, la figura del Direttore dei Lavori con la relativa stipula dei singoli contratti attuativi, contestualmente possono essere nominati eventuali Direttori Operativi ed eventuali coordinatori per la sicurezza in fase esecutiva. L'impresa è tenuta ad osservare tutti gli ordini e le disposizioni impartite dal Direzione Lavori e dai Direttori Operativi, fermo restando che la sorveglianza esercitata dalla Direzione Lavori non solleva in alcun caso l'Impresa dalla integrale responsabilità ex art. 1667 e seguenti del C.C. in ordine alle difformità ed ai vizi delle opere eseguite. Ove ne ricorrano i presupposti ai sensi del D.Lgs.n. 81/2008, il Direttore dei Lavori svolgerà le funzioni di Coordinatore in materia di sicurezza.

Articolo 14. OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL' APPALTATORE

Oltre a quanto stabilito nel contratto d'appalto e negli altri articoli del presente Capitolato, vengono di seguito riportati ulteriori obblighi, dei quali l'Appaltatore dà atto, con la sottoscrizione del contratto, di aver tenuto in conto nella formulazione dell'offerta in sede di gara.

L'Appaltatore è tenuto a:

- a) la fedele esecuzione degli Ordinativi impartiti dal Direttore dei Lavori, in conformità al contratto, in modo che le opere eseguite siano conformi agli ordini, eseguite a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dall'Ordinativo stesso.
- b) la formazione dei cantieri relativa ai singoli contratti attuativi e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti;
- c) applicare tutte le norme di legge vigenti soprattutto nel campo della prevenzione antinfortunistica con particolare attenzione agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- d) comunicare per scritto alla Stazione Appaltante, entro 15 giorni dalla firma del contratto, l'elenco del personale che sarà impiegato nell'appalto, compreso quello dei subappaltatori, e le eventuali variazioni che dovessero intervenire nel corso dell'appalto;
- e) munire tutto il personale impiegato, compresi gli eventuali subappaltatori, di appositi cartellini di identificazione completi di fotografia, nome e cognome, impresa di appartenenza e qualifica: non sarà consentito l'accesso ai cantieri al personale sprovvisto di tale cartellino.
- f) garantire la presenza continua in cantiere del Direttore di cantiere, che assume ogni responsabilità circa l'esecuzione di tutte le opere, e a cui compete dirigere gli interventi per conto dell'Appaltatore, ricevere, eseguire e far eseguire gli ordini del Direttore dei Lavori.

- g) sostituire il proprio rappresentante o il Direttore di cantiere o qualsiasi altro soggetto Direttore dei Lavori o della Stazione Appaltante nei casi e secondo le modalità indicate dagli artt. 4 e 6 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000.
- h) mantenere aggiornata, con cadenza almeno mensile, la contabilità del contratto, in funzione degli interventi già effettuati, degli importi corrisposti e da corrispondere;
- i) tutte le spese contrattuali e le altre imposte inerenti agli atti occorrenti per la gestione dell'intero appalto;
- j) In base agli interventi richiamati nell'Accordo quadro, l'appaltatore ogni anno deve presentare una relazione contenente la documentazione che dimostra il rispetto dei requisiti previsti di seguito per l'esecuzione delle attività come ad esempio registrazioni sulla formazione e aggiornamento professionale somministrati al personale (elenco partecipanti, test di verifica dell'apprendimento effettuati e risultati conseguiti), relazione sul reimpiego di materiali organici residuali generati dalle attività di manutenzione, per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei prodotti per la cura del terreno, relazione sullo stato di funzionamento degli impianti di irrigazione e sulla gestione dei rifiuti;
- k) Ai sensi dell'Art.57 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, l'operatore si impegna ad applicare come Contratto Collettivo Nazionale di riferimento il contratto per **"imprese del settore dell'edilizia e attività affini e delle cooperative"** (Codice CNEL F012) come da Nuove tabelle ministeriali pubblicate con Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n.12 del 5 Aprile 2023. Tali costi sono desunti dal Prezzario dei lavori della Toscana 2025/1, o altro che garantisca al lavoratore eguali tutele, specificandone l'equivalenza. Si obbliga inoltre a garantire per il personale di nuova assunzione, che si renda necessario per lo svolgimento del presente accordo quadro, la parità generazionale e di genere.

Articolo 15. COMUNICAZIONI ALL'IMPRESA

Le comunicazioni all'Impresa, compresi gli Ordinativi (ORD), avverranno per posta elettronica o posta elettronica certificata. Eventuali contestazioni che l'Impresa intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta devono essere da questa presentate entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla consegna tramite posta elettronica certificata. In ogni caso decorso il termine di 3 giorni dalla ricezione dell'ORD lo stesso si intende assentito e l'Impresa sarà dunque obbligata ad eseguirlo.

Articolo 16. COMUNICAZIONI DELL'IMPRESA

L'Impresa deve indirizzare ogni sua comunicazione, a mezzo posta elettronica o posta elettronica certificata, all'Ufficio di Direzione dei Lavori.

L'Impresa è tenuta a richiedere tempestivamente eventuali elaborati progettuali e/o istruzioni, che siano nella disponibilità della Città Metropolitana, di cui abbia bisogno per l'esecuzione dell'intervento.

Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione del Contratto Attuativo dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 2 giorni lavorativi dal suo verificarsi; l'Impresa dovrà presentare una relazione completa dei fatti corredata, ove necessario per la loro corretta comprensione, da adeguata documentazione.

Eventuali contestazioni che la Città Metropolitana volesse avanzare su una comunicazione dell'Impresa saranno presentate per posta elettronica certificata.

Articolo 17. CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO

Ciascuno dei contraenti, Città Metropolitana ed Impresa, deve aderire alla richiesta dell'altro di constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto impeditivo verificatosi durante l'esecuzione del singolo Contratto attuativo. Tale richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora constatabile. In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva le conseguenze graveranno sul Responsabile dell'omissione.

L'Impresa deve segnalare in particolare e tempestivamente ogni irregolarità riscontrata nell'esecuzione di altre attività che non sono di sua competenza, ma che possano interferire con la sua opera o condizionarla.

Articolo 18. SEDE OPERATIVA

A partire dalla sottoscrizione dell'Accordo quadro, l'Impresa dovrà disporre di una propria sede operativa (nel seguito, la Sede Operativa) localizzata ad una distanza massima di 100 km dal centro della città di Firenze, sede che costituirà il punto di riferimento tra la Città Metropolitana e l'impresa stessa.

La Sede Operativa dovrà essere dotata di idoneo magazzino per il ricovero dei mezzi d'opera e dei materiali e dei supporti hardware e software necessari per lo svolgimento dei Lavori, e dovrà accogliere l'archivio di tutta la documentazione inerente l'appalto (corrispondenza, elaborati grafici, relazioni, elenco dei macchinari in dotazione, libretti di manutenzione e manuali d'uso per le attrezzature di proprietà e per quelle noleggiate, verbali relativi alle verifiche periodiche, eccetera).

Una sezione specifica dell'archivio dovrà essere dedicata alla documentazione attinente il coordinamento della sicurezza.

La Sede Operativa dovrà essere dotata di telefono fisso, telefax ed indirizzo E-mail, e dovrà poter contare su un Responsabile e una segreteria dedicati a questo Accordo quadro.

Articolo 19. REPERIBILITÀ

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere all'Impresa di attivare un servizio di reperibilità nella giornata del sabato non festivo, anche per periodi predeterminati, da comunicare con un preavviso minimo di dieci giorni. Il servizio potrà essere richiesto oltre che per gli immobili compresi nel Lotto assegnato, anche per altri immobili sempre ubicati nel territorio della Città Metropolitana di Firenze. Nel caso che l'Amministrazione decidesse di esercitare la suddetta facoltà, l'Impresa dovrà garantire nella giornata di sabato (non festivo), a seguito di una chiamata di Priorità 1 o di Priorità 2 l'intervento di una squadra composta da un operaio edile ed un operaio idraulico specializzato, dotata di un automezzo di trasporto, adeguatamente attrezzato con gli utensili ed il materiale di consumo necessari.

Le Chiamate nella giornata del sabato verranno effettuate di norma nei casi: di rischio per la salute o per la sicurezza; di compromissione delle attività che si stanno svolgendo negli immobili; di interruzione di un servizio; di occorrenza di gravi danni.

Le chiamate potranno avvenire anche telefonicamente e saranno successivamente confermate a mezzo mail o pec dalla D.L. tramite ORD. La conferma anzidetta è condizione necessaria per la contabilizzazione delle prestazioni eseguite, che avverrà a consuntivo.

Gli interventi richiesti dovranno iniziare entro due ore e proseguire senza interruzioni fino alla eliminazione di rischi, fatte salve motivate circostanze verificate dalla DL. In ogni caso gli interventi dovranno essere organizzati in modo da ridurre al minimo il disagio per gli utenti. L'orario di effettuazione di ogni intervento dovrà essere tempestivamente comunicato alla D. L.

Il mancato rispetto dei tempi sopraindicati per l'inizio degli interventi nonché l'interruzione nella esecuzione degli interventi, comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste.

L'Impresa dovrà comunicare per mail, al momento della sottoscrizione dell'accordo, sia il nominativo del Responsabile del Servizio di Reperibilità, sia il numero di telefono fisso o cellulare al quale indirizzare le chiamate di reperibilità.

Per l'organizzazione del servizio di reperibilità, oltre alle prestazioni effettivamente eseguite che saranno contabilizzate a consuntivo, la Città Metropolitana riconoscerà all'Impresa un compenso forfettario di euro 100,00 comprensivo dell'indennità da corrispondere ai lavoratori componenti la squadra, per ogni giornata di sabato feriale per la quale è richiesto il servizio di reperibilità.

La Città Metropolitana si riserva di chiedere l'organizzazione del servizio di reperibilità anche per le giornate festive, eventualmente solo per periodi determinati, qualora ne ravvisasse l'esigenza. In tal caso riconoscerà all'Impresa un compenso forfettario di euro 120,00 comprensivo dell'indennità da corrispondere ai lavoratori componenti la squadra, per ogni giornata festiva per la quale è richiesto il servizio di reperibilità.

Articolo 20. COPERTURA CONTEMPORANEA DI PIU' CANTIERI

L' Impresa dovrà assicurare l'effettiva disponibilità di risorse umane (maestranze) e strumentali (mezzi d'opera) tali da poter far fronte al carico di lavoro corrispondente all'intervento contemporaneo in più cantieri.

Nel caso in cui dovesse verificarsi tale simultaneità di interventi, dovrà comunque essere garantita la massima efficienza, efficacia e qualità di realizzazione dei lavori. Si precisa che la Città Metropolitana non ha alcun obbligo di garantire il simultaneo e continuo

impiego delle maestranze e dei mezzi d'opera dell'Impresa, in quanto i lavori si presenteranno di volta in volta a seconda delle necessità manutentive.

Articolo 21. ESECUZIONE DEI LAVORI, DEGLI INTERVENTI E LORO COMUNICAZIONE

I singoli interventi verranno ordinati mediante richieste scritte denominate "Ordinativi" (ORD) o, nei casi che lo richiedano, mediante il "Verbale di somma urgenza". Le richieste saranno a firma del Direttore dei Lavori e/o Direttore Operativo e/o del RUP, e riporteranno la data entro la quale iniziare e la data entro cui completare l'intervento. L'Impresa dovrà eseguire solo gli interventi indicati in dette richieste e attenersi alle prescrizioni in esse formulate.

In caso di eventuali osservazioni a un ORD, l'Impresa è tenuta a comunicarle al D.L. a mezzo mail entro 3 (tre) giorni dalla data d'invio della richiesta da parte del D.L.; questa prescrizione non si applica alle richieste di Priorità 1 e Priorità 2, le quali dovranno essere soddisfatte tassativamente nei modi e termini indicati da dette comunicazioni.

L'Impresa dovrà redigere la preventivazione degli interventi con le quotazioni riportate nel prezzario di cui al precedente articolo 4, diminuite del ribasso offerto, al netto degli oneri della sicurezza. Solo in mancanza di quotazioni l'Impresa potrà ricorrere alla formulazione di nuovi prezzi concordati con l'ufficio di DL, ai sensi del seguente art. 26. La Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà rifiutare i preventivi redatti dall'impresa.

Nei casi di interventi di Priorità 1 o 2, il corrispettivo degli interventi effettuati in mancanza di preventivazione, sarà determinato a consuntivo con le modalità di cui all'articolo 30 del presente capitolato.

In considerazione dell'attività della Città Metropolitana i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto della destinazione d'uso degli immobili e/o edifici oggetto degli interventi.

L'Impresa dovrà, quindi, prevedere:

- particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità delle attività istituzionali;
- la possibilità che gli interventi di manutenzione vengano eseguiti in più fasi;
- la possibilità di dover attendere la disponibilità dei locali.

L'Impresa ha l'obbligo di eseguire i lavori nel rispetto delle attività istituzionali che si svolgono nell'edificio e/o immobile interessato, ancorché ciò non risulti conveniente per l'Impresa stessa, che, in ogni caso, non avrà diritto ad alcun tipo di indennizzo.

Gli interventi di emergenza, individuati dal Direttore dei lavori, a sua insindacabile valutazione, potranno essere disposti dallo stesso anche a mezzo ordinazione verbale o telefonica ed eseguiti dall'impresa nei termini brevi, all'uopo ordinati in rapporto alle necessità dell'intervento anche in giorni festivi e/o orari notturni e computati a consuntivo secondo le modalità e le indicazioni precisate all'articolo 19 e 20, ove necessario, su specifica insindacabile disposizione della D.L., l'intervento manutentivo, prima della sua realizzazione, potrà essere predeterminato in un documento tecnico amministrativo reso a preventivo come disciplinato al precedente articolo 2.

È facoltà della Direzione Lavori richiedere in allegato alla contabilità di ogni singolo intervento, documentazione fotografica e/o restituzione grafica (su elaborati forniti dalla D.L. stessa) che ne evidenzino luoghi e modalità di esecuzione.

L'Impresa si dovrà dotare di registro dove saranno tassativamente annotate, giorno per giorno e per ogni intervento, con precisione, il nome dell'impresa, la data, il nominativo e l'ora di inizio e fine lavori per ogni addetto presso l'edificio interessato dall'intervento nonché le pause per il pranzo e/o per il reperimento dei materiali necessari, oltre ad una succinta descrizione dei lavori eseguiti. In caso di riscontro da parte del personale dell'edificio la relativa firma negli appositi fogli di presenza giornalieri dovrà risultare leggibile. Si ricorda che quanto sopra è indispensabile ai fini della verifica dei lavori e della successiva liquidazione di ogni singola fattura.

L'Impresa è tenuta a concordare con la Città Metropolitana entro il 30 novembre e il 30 giugno la consistenza del personale che dovrà essere impiegato nel mese di dicembre ed agosto, per l'esecuzione dei lavori che si dovessero rendere necessari nel periodo di interruzione delle attività scolastiche. L'Impresa è in ogni caso informata circa l'impossibilità di accesso agli Istituti scolastici nei giorni in cui si svolgono le prove scritte degli Esami di Stato.

Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui sopra si applicano ai rispettivi importi.

L'Impresa si obbliga ad informare immediatamente la Città Metropolitana di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso dell'Accordo quadro con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Articolo 22. MANCATA ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI EMERGENZA

Nel caso si verificano circostanze tali da rendere necessario un intervento di emergenza il Direttore dei Lavori o il personale individuato nel caso di chiamate in reperibilità di cui all'articolo 19 del presente Capitolato, richiederà l'inizio dell'intervento entro due ore dalla chiamata, comunicando il tipo di attività necessarie.

Qualora l'Impresa non dovesse dare inizio all'esecuzione dell'intervento entro l'orario indicato, sarà contattata immediatamente un'altra Impresa, senza che l'Impresa possa pretendere nulla per la mancata esecuzione dell'intervento. La Città Metropolitana potrà risolvere il Contratto Attuativo secondo il disposto dell'Art. 41 che segue.

Articolo 23. DIVIETO DI SOSPENDERE O RALLENTARE I LAVORI

L'Impresa non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori con sua decisione unilaterale in alcun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la Città Metropolitana. La sospensione o il rallentamento dell'esecuzione delle attività per decisione unilaterale dell'Impresa costituiscono inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto in danno dell'Impresa qualora questa, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine di 15 giorni intimato dalla Città Metropolitana, inviatagli a mezzo mail seguito da pec, non vi abbia ottemperato; il termine decorre dal ricevimento della mail. In detta ipotesi restano a carico dell'Impresa tutti gli oneri e le conseguenze derivati da tale risoluzione.

Articolo 24. CORRISPETTIVI

I lavori e le prestazioni oggetto del presente accordo saranno compensati come previsto all'art. 4 del presente capitolato.

Gli oneri della sicurezza saranno compensati a misura per ogni ORD e non saranno soggetti a ribasso.

Per eventuali lavori da eseguirsi in economia l'Impresa sarà compensata sulla base dell'effettivo tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori e in base ai costi della manodopera di cui al **Prezzario Regione Toscana** di riferimento e del prezzo di mercato relativo alle forniture di materiali, ai noli e ai trasporti, maggiorato della per spese generali ed utili, ove detta maggiorazione non sia già compresa nei costi stessi. I costi, le spese generali e gli utili saranno assoggettati al ribasso pattuito.

Tutti gli oneri a carico dell'impresa di intendono interamente compensati con i prezzi contrattuali così come risultanti dal ribasso offerto. Pertanto nei prezzi contrattuali si intende compresa e compensata ogni spesa generale e l'utile per l'Impresa, ogni spesa principale ed accessoria, nonché ogni compenso per tutti gli altri oneri occorrenti alla realizzazione a perfetta regola d'arte delle singole lavorazioni, ogni fornitura, consumo, l'intera mano d'opera specializzata, qualificata e comune, la direzione tecnica per l'Impresa; opere provvisoriale e di protezione, eventuale stoccaggio e sgombero detriti, la pulizia delle aree oggetto di intervento, rilevazioni e tracciamenti, ogni lavorazione e prestazione per realizzare i lavori a perfetta regola d'arte secondo le norme di legge e regolamenti in vigore e per dare le opere compiute alle condizioni contrattuali, con specifico riguardo alle eventuali interferenze generate dall'esecuzione da parte di terzi, negli stessi edifici interessati dai lavori, di opere non oggetto di affidamento sulla base dell'Accordo quadro.

L'Impresa non potrà pretendere alcun compenso supplementare per le modalità e le condizioni di esecuzione, né avere diritto a compensi straordinari per ubicazioni, limitazioni, sistemazioni o per qualsiasi motivo inerente i luoghi di lavoro, né rimborso spese per eventuali spostamenti necessari durante l'esecuzione dei lavori o disposti insindacabilmente dalla DL per la migliore riuscita dei lavori stessi.

Articolo 25. REVISIONE DEI PREZZI

In ottemperanza all'art. 60 e dell'Allegato II.2 bis del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii., la clausola di revisione dei prezzi non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione,

superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Articolo 26. NUOVI PREZZI – MATERIALI IN GENERE

Nella eventualità che si debba procedere alla determinazione di un nuovo prezzo mediante analisi, come stabilito dal comma 7 dell'art. 5 sezione II allegato II.14 D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii., questo verrà determinato prendendo il prezzo dell'ultimo listino vigente dei vari materiali, applicando lo sconto medio installatore dichiarato dalla casa produttrice, maggiorandolo di spese generali ed utili di impresa così come individuate dal prezzario di riferimento; sul nuovo prezzo così determinato sarà applicato il ribasso contrattuale offerto.

I materiali, i prodotti ed i componenti necessari alla esecuzione dei lavori, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, possono provenire dalla località che l'Impresa ritiene essere di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche e/o siano funzionali alle prestazioni da essa richieste. Qualsiasi materiale, prima della posa in opera, deve essere sottoposto all'approvazione scritta della Direzione dei Lavori, che, in mancanza di ciò può ordinare a suo insindacabile giudizio la rimozione senza che l'impresa abbia a pretendere compenso od indennizzo alcuno.

Il Direttore dei Lavori può procedere a controlli (anche parziali) su campione delle forniture oppure richiedere un attestato di conformità delle stesse alle prescrizioni richieste, rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione

Articolo 27. CONDOTTA DEI LAVORI

L'Impresa deve organizzare ed eseguire i lavori con personale idoneo, per numero e qualità, in modo da poter realizzare un sistema di gestione delle attività di manutenzione che consenta il raggiungimento di economie di esercizio e garantisca i necessari ritorni in materia di qualità e sicurezza. L'Impresa, dovrà, in particolare:

- eseguire gli interventi di manutenzione in armonia con le attività didattiche e istituzionali della Città Metropolitana;
- gestire le richieste di interventi di manutenzione, di qualunque genere (in forma scritta, telefonica, informatica ed orale), con procedimenti che consentano, in qualunque momento, la loro precisa conoscenza, anche con riferimento:
 1. ai richiedenti;
 2. agli edifici, alle unità ed agli ambienti per i quali sono stati richiesti gli interventi;
 3. ai tipi e alle categorie di lavoro interessate dagli interventi;
 4. all'oggetto degli interventi;
- eseguire i lavori in funzione della sicurezza dei locali;
- elaborare la documentazione necessaria, da sottoporre all'esame della Direzione dei Lavori, per tutti gli interventi che richiedono elaborazioni procedurali o certificazioni di regolarità esecutiva;
- curare la gestione della contabilità degli interventi eseguiti, organizzata in modo da consentire alla Direzione dei Lavori la verifica di ogni singolo intervento e la conoscenza analitica di tutti i lavori eseguiti per categorie e tipi di intervento, separati anche per impianti, edifici e ambienti, secondo le indicazioni della Città Metropolitana.

Il Direttore dei Lavori potrà ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che, per insubordinazione, incapacità o grave negligenza non siano di gradimento e l'impresa sarà in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e dei suoi operai e di quelli che potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro introdottisi nel cantiere.

L'Impresa dovrà, inoltre, organizzare e gestire i lavori in modo da consentire la pronta esecuzione di tutti gli interventi necessari a garantire comfort ed igiene all'utenza.

L'Impresa dovrà, infine, organizzare un sistema di comunicazione delle richieste di intervento che (soprattutto per le urgenze) consenta il reperimento delle squadre di lavoro con immediatezza.

L'Amministrazione si riserva di provvedere direttamente alla esecuzione od al completamento dei lavori non tempestivamente eseguiti, addebitando alla impresa inadempiente la maggiore spesa sostenuta ed eventuali danni.

Articolo 28. DISCIPLINA NEI CANTIERI

L'Impresa dovrà mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi ad osservare e fare osservare ai subappaltatori e ai propri dipendenti le obbligazioni nascenti dal Contratto Attuativo. Tutto il personale dovrà indossare il tesserino di riconoscimento di cui all'art. 34. L'utilizzo di detto tesserino è considerato essenziale dalla Città Metropolitana ai fini del controllo che sul cantiere non sia presente personale non autorizzato e pertanto l'Impresa è tenuto ad osservarlo e a farlo osservare anche ai suoi subappaltatori con la massima diligenza. Ogni infrazione di questa prescrizione rilevata dalla D.L. comporterà l'applicazione della penale di cui all'articolo 43.

Tutto il personale dovrà registrare la propria presenza negli edifici nel Registro delle presenze; la mancata registrazione comporterà l'applicazione della penale di cui all'articolo 43 che segue.

Articolo 29. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PRESA IN CONSEGNA DELLE OPERE CONTO FINALE E VISITA DI COLLAUDO

Una volta ultimati i lavori che costituiscono oggetto dell'intervento di manutenzione gli stessi saranno accettati dalla Direzione dei Lavori previo accertamento sommario della loro conformità a quanto previsto nell'ordine di esecuzione delle riparazioni.

Qualora in sede di accertamento sommario si evidenzino vizi e difformità di costruzione e/o di esecuzione, l'Impresa è tenuta ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalità prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Città Metropolitana e la applicazione della penale prevista dall'articolo 43 del presente Capitolato, in caso di ritardo.

La Città Metropolitana si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente i lavori eseguiti dall'Impresa con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario, se questo ha avuto esito positivo, ovvero entro il termine assegnato dalla Direzione Lavori, qualora si verifichi l'ipotesi contemplata dal precedente capoverso.

L'Impresa può chiedere che il verbale di consegna contenga indicazioni circa lo stato dei lavori, al fine di essere garantita dai possibili danni che potrebbero essere arrecati da terzi alle opere eventualmente già realizzate, successivamente alla loro consegna.

Contestualmente alla presa in consegna dei lavori regolarmente e correttamente eseguiti dall'Impresa e, comunque entro e non oltre dieci giorni dalla esecuzione degli interventi, la Direzione dei Lavori contabilizzerà, in contraddittorio con l'Impresa, l'avvenuta esecuzione degli stessi per l'importo già quantificato nelle relative comunicazioni di esecuzione delle riparazioni.

La contabilità finale sarà compilata ai sensi dell'art.12 allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii.e sarà emessa dalla D.L. entro novanta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di scadenza del contratto. Al termine dell'intero periodo di validità dell'accordo o comunque alla sua scadenza, sarà emesso entro il termine perentorio di tre mesi decorrenti dalla conclusione dell'ultimo lavoro affidato il CRE che avrà carattere provvisorio e che assumerà carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione.

Articolo 30. CONTABILIZZAZIONE

La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata a misura, in contraddittorio tra l'Impresa e la Direzione lavori, sulla base delle lavorazioni indicate negli ORD, utilizzando i prezzi risultanti dal ribasso offerto. Tali prezzi oltre che delle spese generali ed utili, sono comprensivi di ogni qualsiasi spesa ed onere che l'Impresa debba sostenere al riguardo e in particolare per i lavori compiuti di ogni spesa e onere per fornitura, lavorazione, sfridi, impiego, messa in opera e protezione, trasporti, carichi, scarichi e mezzi d'opera compresi i provvisori (se non esplicitamente previsti e ordinati); sono pure comprensivi di ogni spesa per licenze, modelli, sopralluoghi preliminari, prove ed assistenza e di quanto altro occorrente per dare i lavori finiti in ogni parte e dettaglio. Per i singoli

interventi dovrà essere applicata la specifica voce che riporta il prezzo unitario per l'opera compiuta, nonché laddove sia stato ritenuto necessario in base al rischio che comporta l'intervento, la specifica voce che riporta il prezzo unitario per l'apprestamento particolare di sicurezza, indicato dalla DL sull'ORD. Qualora la particolare natura dell'intervento per la sua limitata dimensione o per altro motivo non permettesse con il metodo della misura un'equa retribuzione, la DL procederà ad una valutazione parziale o totale dell'intervento con il metodo delle economie avvalendosi:

- delle ore di mano d'opera prestate e risultanti dal registro delle presenze depositato presso l'immobile; delle liste settimanali della manodopera approvate e controfirmate dalla DL corredate delle bolle del materiale utilizzato, nonché conteggiando le ore effettivamente impiegate su precisa disposizione della DL.
- della quantità dei materiali impiegati e di manufatti a piè d'opera (valutai a numero, a peso, a superficie, ecc.)
- dei periodi di nolo di mezzi, macchine ed attrezzature e materiali risultanti nelle bollette settimanali approvate dalla DL.

La registrazione delle misure, rilevate direttamente in cantiere in contraddittorio con l'Impresa verrà effettuata sul libretto di misura.

La liquidazione dei lavori per i quali è previsto dalla normativa vigente il rilascio di apposite certificazioni sarà effettuata solo ed esclusivamente dopo l'avvenuta presentazione di tutta la documentazione/certificazione occorrente, dopo la verifica della validità e correttezza da parte della DL.

Ai sensi dell'art. 12 comma 11bis dell'Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

Articolo 31. PAGAMENTI

L'importo stimato dell'Accordo Quadro non è assolutamente vincolante per la Città Metropolitana che sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. in base alle necessità manutentive per le opere in oggetto degli immobili oggetto dell'appalto, regolarmente eseguiti dall'impresa durante il periodo di vigenza dell'Accordo Quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell'A.Q. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della Città Metropolitana che non sarà tenuta a corrispondere all'impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo.

Durante il corso dei lavori ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore a **40.000,00** euro e comunque a cadenza semestrale, verrà emesso dalla DL il relativo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite.

Non potranno essere contabilizzati interventi che non risultino completati al 100% in accordo con le indicazioni contenute nell'ORD corrispondente.

Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del Progetto e dovrà essere emesso, con l'applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL.

Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l'emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi finanziari dell'ente.

Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione.

La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'intervento ai sensi dell'art. 1666 comma 2 del Codice civile.

Il Codice Identificativo Gara (CIG) dell'Accordo è:

CIG xxxxxxxxxxx

Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà comunicato all'interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico.

Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP quando comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo.

I pagamenti, come indicato al successivo articolo 49, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l'adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della Città Metropolitana da ogni responsabilità conseguente.

La Città Metropolitana provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l'importo delle prestazioni dallo stesso eseguite - e negli stessi termini previsti per l'Impresa - nei casi previsti dall'art 119 c.11 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii.. Come previsto dall'art. 119 del D.Lgs n. 36/2023 l'Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessi.

Articolo 32. CESSIONE DEI CREDITI

E' vietata la cessione dei Contratti attuativi, sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii. e della Legge 21 febbraio 1991 n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediatore finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o copia autentica, sia trasmesso alla Città Metropolitana prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.

La cessione in violazione di quanto sopra indicato dà diritto alla Città Metropolitana di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, con conseguente diritto al risarcimento dei danni.

La Città Metropolitana farà salve anche nei confronti della cessionaria, tutte le eccezioni e le riserve che dovesse far valere nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore dell'Impresa.

Articolo 33. DANNI SUBITI DALL'IMPRESA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificano nel cantiere nel corso dei lavori nei casi previsti dall' Art. 9 allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii.. Per i danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro 2 (due) giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo L'Impresa è comunque tenuta ad adottare, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare i predetti danni.

Articolo 34. OBBLIGHI DELL'IMPRESA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

L'Impresa è obbligata, nell'esecuzione dei lavori di cui al presente Accordo quadro, ad osservare tutte le vigenti Leggi, Norme e Regolamenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti ed agli eventuali subappaltatori.

Qualsiasi violazione degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sarà contestata all'impresa per iscritto. Qualora l'Impresa, già richiamata, risultasse per la seconda volta inadempiente alla stessa prescrizione, la Città Metropolitana considererà il fatto come grave infrazione alle norme di salute e sicurezza del lavoro ai sensi dell'art. 95 c.1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii. e come grave illecito professionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98 c.2 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii..

L'Impresa dovrà garantire per il personale addetto alle manutenzioni il rispetto di tutte le norme inerenti la sicurezza sul lavoro e l'impiego di personale specializzato e ben addestrato in relazione alle particolari caratteristiche della tipologia d'impianto, delle

macchine e delle attrezzature in dotazione e in possesso dei patentini richiesti dalla normativa vigente, qualora necessari allo svolgimento di attività specifiche.

Il personale deve presentarsi in servizio in divisa da lavoro. Ogni operatore deve portare sulla divisa un tesserino di riconoscimento, contenente informazioni relative alla ditta di appartenenza, il proprio nominativo e numero di matricola, corredato di fotografia del dipendente formato tessera, come rappresentato dal layout riportato nella figura seguente.

Logo Impresa

Denominazione Impresa

Nominativo Dipendente

Matricola Dipendente

Data di assunzione

Fototessera

Firma per Autorizzazione.....

Tutto il personale adibito al servizio deve essere sotto l'esclusiva responsabilità dell'Impresa sia nei confronti della Città Metropolitana che di terzi.

L'Impresa è obbligata ad adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, ogni procedimento ed ogni cautela necessari a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati.

Si precisa inoltre che l'organizzazione dei lavori costituisce adempimento di competenza dell'Impresa la quale:

- assume la piena libertà di iniziativa e quindi di programmazione e di impostazione, nei limiti individuati dal progetto e dal cronoprogramma, ove esistenti, dal Capitolato e dai piani di sicurezza;
- sostiene i costi necessari all'impostazione che, per quanto non ricompreso nel prezzo offerto in sede di gara, si intendono comunque inclusi nelle "spese generali";
- assume tutti i rischi connessi con la realizzazione dei cantieri dei lavori e degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- è sottoposta alle normative di carattere tecnico e previdenziale e assicurative stabilite dalle leggi dello Stato;
- è sottoposta al controllo e alle verifiche di natura tecnica prestabilite in sede contrattuale o comunque ritenute necessarie dalla Città Metropolitana o disposte dagli enti o autorità preposti.

Nello svolgimento di tutte le attività oggetto del presente Accordo, l'Impresa dovrà attenersi a quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., con particolare riferimento a quanto attiene agli obblighi del datore di lavoro.

Pertanto l'Impresa dovrà:

- osservare le misure generali di tutela previste dall'art. 15 del D. Lgs. 81/2008 s.m.i.;
- provvedere affinché il suo personale che eseguirà i lavori di cui al presente Capitolato, abbia ricevuto una adeguata informazione, formazione ed addestramento sui rischi specifici propri della loro attività, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente;

- fare osservare ai propri dipendenti, nonché agli eventuali subappaltatori, lavoratori autonomi e terzi presenti in cantiere, tutte le norme applicabili in materia di sicurezza e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuno per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro;
- dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi (ad es. elmetti, cinture di sicurezza, guanti, occhiali di sicurezza, ecc.) conformi alle normative vigenti.

L'Impresa prima della stipula dell'Accordo quadro dovrà necessariamente trasmettere alla Città Metropolitana il Piano Operativo di Sicurezza e/o le eventuali proposte integrative al PSC e/o il Piano Sostitutivo di sicurezza con i contenuti minimi di cui al punto 3 allegato XV D.Lgs. 81/08 s.m.i.;

La Città Metropolitana, quale datore di lavoro, promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008.

La Città Metropolitana, vista la caratteristica di Accordo Quadro che comporta l'esecuzione di opere disposte di volta in volta, ha redatto un "PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO GENERALE", detto PSCG, è peculiare alle caratteristiche tipologiche e tecniche delle opere oggetto dell'Accordo e alla loro modalità d'esecuzione, che sono tali da non far parte di un complesso unitario. Esso in particolare, traccia il sistema di organizzazione della sicurezza richiesto dalle opere oggetto del presente Accordo e dai rischi normalmente connessi alle tipologie di interventi che dovranno essere eseguiti con le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atte a garantire, in correlazione alle categorie di lavoro e alla tipologia delle opere che saranno commissionate all'Impresa e per tutta la durata di ogni singolo intervento da eseguire, il rispetto delle norme di prevenzione infortuni e della tutela della salute dei lavoratori.

Gli oneri per la sicurezza indicati nel presente CSA sono presuntivi e sull'importo indicato l'Impresa non può vantare diritti qualsiasi circa, ma che tali oneri verranno corrisposti all'Impresa solo ed esclusivamente in base alla contabilità analitica risultante dai consuntivi degli ORD emessi.

Con la firma del presente CSA l'Impresa accetta il PSCG redatto dalla Città Metropolitana. Eventuali gravi e ripetute violazioni dello stesso, da parte dell'Impresa e/o di imprese subaffidatarie, subappaltatrici e lavoratori autonomi, costituiscono, previa formale costituzione in mora dell'interessato, causa di risoluzione del contratto medesimo.

Nel caso in cui il singolo intervento, per consistenza e/o caratteristiche, richieda la integrazione del PSCG al fine di contestualizzarlo e la trasmissione della notifica preliminare, la Città Metropolitana provvederà tramite il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

Il rispetto dell'osservanza delle norme di cui sopra va esteso anche ai subaffidatari, ai subappaltatori e ai lavoratori autonomi. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l'Impresa dalla suddetta responsabilità, ovvero dal suo obbligo di esigere dai soggetti sopra indicati il rispetto delle disposizioni e degli adempimenti posti in capo agli stessi dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e ciò senza pregiudizi degli altri diritti della Città Metropolitana.

La corretta ed esatta applicazione del Piano sopraccitato e in genere ogni adempimento ed accorgimento riguardanti la prevenzione di infortuni e rischi di ogni genere inerenti allo svolgimento dei lavori, restano di esclusiva responsabilità dell'Impresa, e in sottordine del suo Direttore di Cantiere, dei suoi preposti e di tutto il personale addetto ai lavori. È fatta salva in ogni caso la facoltà della Città Metropolitana, pur essendo estranea al processo produttivo ed alle derivanti responsabilità, di dare, attraverso i suoi organi preposti, disposizioni integrative o di maggiori cautele che riterrà opportune, ed alle quali l'Impresa è tenuta ad uniformarsi.

Nei casi previsti dalla norma l'Impresa prima della consegna dei lavori di ogni singolo intervento, dovrà contestualizzare e consegnare il piano operativo di sicurezza (POS) di cui al D.lgs 81/2008 s.m.i. che deve essere redatto secondo le specifiche indicazioni contenute nel Titolo IV del D. Lgs. 81/2008.

Fermi tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza, l'Impresa è, altresì, tenuta a:

- raccordarsi con il Responsabile della Struttura interessata dai lavori (Dirigente dell'Ente/Dirigente scolastico) e con il relativo Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione (RSPP) per il tramite della Direzione dei Lavori, per coordinare i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori e scambiare le informazioni, al fine di eliminare i rischi connessi alle interferenze con le diverse attività lavorative e per avere un reciproco scambio di informazioni in merito ai rischi lavorativi specifici;

- richiedere, per il tramite della Direzione dei Lavori, l'autorizzazione del Dirigente dell'Ente o del Dirigente scolastico interessato dai lavori prima di effettuare interventi che potrebbero comportare la disattivazione degli impianti generali;

- attenersi alle norme che saranno emanate dalla Direzione dei Lavori nell'intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti interessati dai lavori, anche se ciò comporti l'esecuzione degli stessi a fasi, limitando ad esempio l'attività lavorativa ad alcuni ambienti e con sospensione durante alcune ore della giornata, od obblighi il personale dell'Impresa a percorsi più lunghi e disagiati;

L'Impresa si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella Provincia di Firenze, in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto e/o accordo integrativo applicabile che per la categoria venga successivamente stipulato.

L'Impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

- I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

- L'Impresa e, per suo tramite, dovranno trasmettere all'Amministrazione ed al Direttore dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici e periodicamente, con cadenza quadrimestrale, durante l'esecuzione degli stessi, la copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Il Direttore dei Lavori ha, tuttavia, la facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

- A garanzia degli obblighi inerenti la tutela dei lavoratori sarà operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50 per cento, ad esclusione dei casi dove sia ammessa una contabilità semplificata.

Articolo 35. OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA

L'Impresa, senza diritto a compenso o indennizzo o rivalsa, essendo tutto compreso nei prezzi di cui all'art. 4 del presente Capitolato nonché nell'offerta da essa presentata, dovrà:

- collaborare con i tecnici della Città Metropolitana sia nelle verifiche che nella compilazione dei preventivi e dei computi metrici con propri strumenti di misura, utensili, materiali, operai e quant'altro sia ritenuto necessario;

- quando richiesto, fornire in opera a sua cura e spese ed esporre all'esterno dei cantieri la cartellonistica necessaria;

- consentire l'uso anticipato delle opere che venissero richieste dalla Città Metropolitana. L'Impresa potrà richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantita dai possibili danni che potessero derivare da esse;

- anticipare per conto della Città Metropolitana le spese per l'occupazione temporanea o definitiva delle aree pubbliche necessarie per l'impianto dei cantieri o l'accesso agli stessi. Il risarcimento dei danni di qualsiasi genere che dovessero essere provocati a dette aree pubbliche saranno a carico dell'Impresa tenendo indenne la Città Metropolitana che se chiamata a rispondere potrà incamerare in tutto o in parte la cauzione.

- eseguire, eventualmente, i lavori anche in ambienti con attività in corso, che non dovranno in alcun modo essere interrotte, con tutti gli oneri che ne derivano;

- mantenere la disciplina, fare osservare i regolamenti e le disposizioni in vigore all'atto dei lavori, sostituire i rappresentanti e gli operai per i quali la Direzione dei Lavori ritenga necessario l'allontanamento, anche immediato;

- permettere, rinunciando a qualsiasi eccezione, l'accesso e la permanenza sui luoghi interessati dai lavori al personale addetto all'esecuzione di altri lavori non compresi nell'ORD o esclusi dal presente Capitolato, che la Città Metropolitana abbia affidato ad altre Imprese o che intenda eseguire con proprio personale;

- procedere alla scarica e/o provvedere all'allontanamento, a lavori ultimati, di qualsiasi materiale di risulta o mezzo d'opera non più utilizzato;

- provvedere alla pulizia quotidiana dei residui prodotti dalle lavorazioni effettuate;
- realizzare ogni e qualsiasi opera e/o adottare accorgimenti finalizzati a garantire l'igiene e la sicurezza sul lavoro.
- smaltire i rifiuti speciali secondo le norme ed i regolamenti vigenti.
- fornire le dichiarazioni di conformità ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 quando necessario.
- In ragione delle specifiche esigenze di sicurezza e protezione di alcuni edifici inseriti nel Lotto oggetto dell'Accordo quadro, su richiesta della Direzione lavori, sostituire il personale che fosse dichiarato non desiderato, senza opporre eccezione alcuna.

Articolo 36. RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

L'Impresa è responsabile, tanto verso la Città Metropolitana quanto verso i terzi, di tutti i danni da essa causati durante l'esecuzione dei lavori.

È obbligo dell'Impresa adottare - nell'esecuzione dei lavori nonché nella condotta del cantiere - tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli utenti e di tutti gli addetti ai lavori e per non causare danni a beni pubblici e privati.

L'Impresa, in caso di infortunio, si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, dalle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, la Città Metropolitana ed il suo personale, e resterà, pertanto, a carico della medesima Impresa il completo risarcimento dei danni.

L'Impresa è tenuta all'osservanza delle norme obbligatorie antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, e nell'espletamento dei lavori dovrà adottare i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale e dei terzi con scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

Ogni responsabilità in caso di infortunio ricadrà, pertanto, sulla Impresa medesima, restandone sollevata la Città Metropolitana.

Tutto il personale utilizzato dovrà essere alle dipendenze e/o sotto la diretta ed esclusiva vigilanza dell'Impresa e dovrà, altresì, essere idoneo a svolgere le mansioni alle quali è adibito.

Entro i 3 giorni successivi alla sottoscrizione dell'Accordo quadro la Impresa aggiudicataria dovrà comunicare in forma scritta l'elenco nominativo del personale che sarà utilizzato negli interventi di manutenzione e dovrà esibire ad ogni richiesta della DL il libro matricola, il libro paga ed il registro infortuni previsto dalla vigente normativa.

Più in generale, la Impresa si obbliga ad osservare le norme in materia di sicurezza e a garantire, a propria cura e spese, la completa sicurezza e l'incolumità del personale e di terzi e ad evitare i danni a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando la Città Metropolitana da ogni e qualsivoglia responsabilità.

Articolo 37. RISPETTO AMBIENTALE

L'Impresa è tenuta al rigoroso rispetto della normativa per la protezione dell'ambiente. Dovrà in particolare:

- limitare al massimo e tenere sotto controllo l'uso di sostanze pericolose o tossico-nocive;
- evitare dispersioni di prodotti o residui liquidi, quali, ad esempio, lubrificanti, prodotti chimici per la pulizia o usati come additivi, residui di lavaggi, etc;
- raccogliere in maniera differenziata e classificata tutti gli scarti e residui provenienti dalle operazioni di manutenzione, assicurando la pulizia dell'ambiente in cui ha operato, provvedendo quindi all'asporto ed al conferimento degli stessi a centri di raccolta appropriati, con le modalità prescritte ed opportune; I rifiuti prodotti all'interno del cantiere dovranno essere smaltiti correttamente e nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22 ed s.m.i. (non è, tra l'altro, consentito bruciare alcun materiale, quale, ad esempio, carta, ferro, ecc.).
- privilegiare ogni qualvolta sia possibile il riutilizzo di componenti o apparecchiature degradate;
- utilizzare macchinari che garantiscano le migliori prestazioni in materia di emissioni sonore ed in atmosfera;

In ogni caso l'utilizzo di macchinari ed impianti rumorosi deve essere autorizzato, in deroga ai limiti di emissioni acustiche fissata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 1991 ed ss.mm.ii., dalla Città Metropolitana, sentito il parere del dirigente scolastico.

I macchinari, quali motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, apripista e pale caricatrici, dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alle prescrizioni contenute nel Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992, n.135 ed s.m.i. e nel Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992, n. 137 ed ss.mm.ii.;

Articolo 38. REQUISITI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

Ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii. **si applicano le prescrizioni del Decreto Mite 256 del 23/06/2022**, pertanto gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno rispettare i requisiti previsti dal suddetto decreto e contestualmente saranno applicati i relativi prezzi CAM dei prezzari regionali.

Articolo 39. CAUZIONI PROVVISORIA E DEFINITIVA

La Stazione Appaltante per le procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, può richiedere la garanzia provvisoria per esigenze particolari che sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nei documenti di cui sopra.

L'Appaltatore al momento della sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva pari al **5 per cento dell'importo contrattuale** ai sensi e con le modalità dell'art. 53 comma 4 del D. Lgs. 36/2023, a garanzia della regolare esecuzione del contratto.

La garanzia definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto d'appalto, il risarcimento del danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte della Stazione Appaltante.

La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante.

La garanzia definitiva dovrà prevedere:

- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Città Metropolitana;
- l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dall'articolo 117 del Decreto Legislativo 36/2023.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 4-bis, del D. Lgs 36/2023, alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.

L'Impresa ha l'obbligo di reintegrare la cauzione su cui l'Amministrazione abbia dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Articolo 40. RECESSO DAL CONTRATTO ATTUATIVO

Ove ritenesse di avvalersi della facoltà di recesso prevista dall'art. 123 del D.Lgs 36/2023 in riferimento al singolo contratto attuativo, la Città Metropolitana comunicherà per iscritto le proprie determinazioni all' Impresa fissando il termine di operatività del recesso,

entro il quale dovranno essere interrotti i Lavori. Tale termine non potrà essere inferiore a 20 giorni lavorativi dalla data di comunicazione del recesso.

Ai sensi dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii. dopo 30 giorni dal ricevimento della comunicazione l'Impresa dovrà indicare alla Città Metropolitana:

- a) l'ammontare delle spese sostenute per l'approvvigionamento dei materiali, accettati dalla DL, sempre che con il pagamento i materiali divengano di proprietà piena ed esclusiva della Città Metropolitana;
- b) l'ammontare delle spese sostenute per la locazione dei macchinari fino alla data di operatività del recesso;
- c) il compenso dovuto per i lavori eseguiti fino alla data di operatività del recesso;
- d) l'indennizzo calcolato ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii..

La Città Metropolitana, una volta verificata la congruità delle richieste dell'Impresa, liquiderà gli importi sopra indicati entro 60 giorni dalla data di operatività del recesso. La Città Metropolitana si riserva la facoltà di mantenere vigente l'Accordo Quadro stipulato.

Articolo 41. RISOLUZIONE DELL' ACCORDO QUADRO

La Città Metropolitana potrà risolvere di diritto l'Accordo Quadro ai sensi dell' art. 1456 del C.C. e dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii. previa comunicazione all'Impresa con pec, con incameramento della cauzione e salvi i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti dell' Impresa, nelle seguenti ipotesi:

- a) quando l'impresa si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l'esecuzione del Contratto Attuativo, anche se in presenza di contestazioni;
- b) quando l'Impresa che avesse sospeso o rallentato unilateralmente l'esecuzione delle attività, non riprendesse le attività entro i termini intimati dalla Città Metropolitana secondo il disposto dell'Art. 21 che precede;
- c) quando fosse riscontrata per la terza volta la mancata disponibilità delle squadre tipo di cui all'art. 19;
- d) quando l'Impresa non provvedesse, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta della Città Metropolitana, a reintegrare la cauzione di cui all'art.39 qualora fosse stata escussa;
- e) quando, in caso di lavori regolati dal verbale di somma urgenza, l'Impresa non effettuasse l'intervento nei tempi richiesti;
- f) in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa.

L'Accordo Quadro nonché i singoli Contratti attuativi cesseranno la loro efficacia nei confronti della Città Metropolitana nei seguenti altri casi:

- in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, fallimento, stati di insolvenza e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento, liquidazione ovvero il manifestarsi di qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione dell'Accordo quadro, inclusa la perdita dei requisiti di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii..
- nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni relative alla piena tracciabilità delle operazioni di cui alla Legge n. 136/2010, nelle transazioni finanziarie eseguiti dall' Impresa nei singoli Contratti attuativi
- violazione dei divieti di cessione di cui all'art. 32.

Nel caso di risoluzione dell'Accordo quadro la Città Metropolitana si riserva la facoltà di aggiudicare un altro Accordo Quadro per il valore stimato residuo a un altro operatore economico che abbia partecipato alla gara originaria, scorrendo progressivamente la graduatoria della gara stessa, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii..

In caso di risoluzione e qualora anche per cause di forza maggiore i lavori dovessero rimanere incompleti, essi verranno valutati secondo il criterio che stabilirà l'Amministrazione e che potrà essere quello a misura o quello a forfait, con detrazione dei lavori non eseguiti.

Qualora l'Impresa ottenesse una sentenza dichiarativa dell'erroneo utilizzo della presente clausola risolutiva espressa, la richiesta dovrà essere intesa come esercizio della potestà di recesso e l'Impresa avrà diritto a quanto previsto dai commi precedenti.

Articolo 42. COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'articolo 117 c.10 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii. l'Impresa è obbligata, contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo quadro a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Città Metropolitana da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi in fase esecutiva. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di sottoscrizione dell'Accordo quadro e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore, devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. attività produttive 12 marzo 2004. n. 123 e comprendere le voci incluse alle lettere d), j), l) e m) di detto schema tipo.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Città Metropolitana a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma <Contractors All Risks> (CAR);

partita 1 - il rimborso, per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate pari ad € 499.950,00

partita 2 - il rimborso, per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, nei limiti del massimale assicurato, dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate pari ad € 100.000,00;

partita 3 - Demolizione e sgombero € 50.000,00, a copertura del rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad € 500.000,00.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

- a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Città Metropolitana;
- b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Città Metropolitana.

Le garanzie di cui sopra, prestate dall' Impresa coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Impresa sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 68 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii., le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

La polizza assicurativa deve specificamente contenere l'indicazione che tra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della Città Metropolitana autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.

Articolo 43. PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE

L'Impresa, fatta salva la facoltà per la Città Metropolitana di richiedere il risarcimento dei danni subiti, è soggetta a penalità qualora non ottemperi alle prescrizioni del Contratto attuativo in ordine al personale da impiegare, agli orari ed ai tempi da osservare per gli interventi richiesti.

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'Impresa dipendente dal Contratto cui essi si riferiscono. Nei casi di cui alle lettere b) e) ed h) che seguono, l'ammontare della penalità sarà addebitato sulla cauzione. Le penalità sono comunicate all'impresa

in via amministrativa mediante pec, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale. È riconosciuta all'Impresa la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni con istanza indirizzata all'Amministrazione e corredata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovare le ragioni giustificative della non applicabilità delle penali. Le istanze devono essere presentate non oltre trenta giorni dalla data della lettera con la quale l'Amministrazione comunica all'impresa la determinazione di applicare penali per le inadempienze contestate ovvero comunica l'avvenuta emissione del certificato di pagamento in acconto o del saldo, con applicazioni di penali.

Le penali saranno così applicate:

- nei casi di mancato rispetto dei termini di inizio e/o fine di ogni intervento ordinato mediante un ORD sarà applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo del singolo ORD per ogni giorno di ritardo;
- nei casi in cui l'Impresa non sia risultata reperibile a seguito di una chiamata al servizio di reperibilità di cui all'articolo 19, sarà applicata una penale di 500,00 € per ogni evento;
- nei casi in cui, a seguito di una chiamata di reperibilità, l'Impresa non intervenisse nei termini di cui all'articolo 19, sarà applicata una penale di 200 € per ogni ora di ritardo per le Chiamate di Priorità 2 e di 400 € per le Chiamate di Priorità 1 .
- nel caso che l'Impresa sospenda, senza motivate circostanze verificate dalla DL, un intervento richiesto a seguito di una Chiamata di Priorità 1 o di una Chiamata di Priorità 2 sarà applicata una penale di 200 € all'ora.
- per ogni ingiustificata indisponibilità del Direttore di cantiere verrà applicata una penale pari a 500 €.
- per ogni giorno di ritardo rispetto al termine perentorio assegnato dalla Città Metropolitana per rimuovere le anomalie eventualmente riscontrate durante il collaudo di cui all'Art. 29, verrà applicata una penale pari a 400 €.
- per ogni infrazione della prescrizione di indossare il tesserino di riconoscimento di cui all'Art. 34, verrà applicata una penale pari a 100 €; per ogni mancata registrazione sul Registro delle presenze di cui all'Art. 28 verrà applicata una penale pari a 100 €. Le penali anzidette verranno applicate per ciascun soggetto che commetta dette infrazioni e per ciascun giorno di infrazione.
- l'importo delle penali complessivamente applicate non potrà comunque eccedere il 10% complessivo del contratto attuativo.
- per la mancata redazione del preventivo richiesto entro il termine di cui all'articolo 21 del presente Capitolato o di quello successivamente assegnato dalla DL, verrà applicata un penale di Euro 150,00 per ogni giorno di ritardo.

Qualora la somma delle sanzioni di cui sopra raggiunga il 10%(dieci per cento) dell'importo del Contratto attuativo, la Città Metropolitana potrà procedere alla risoluzione automatica del contratto attuativo ai sensi dell'art. 1456 del C.C..

Oltre a quanto sopra previsto, l'inosservanza di uno qualsiasi degli obblighi previsti dal presente Capitolato, salvo che si tratti di inadempienze di lieve entità e non a carattere ricorrente, può comportare, a discrezione della D.L. una penale pari ad Euro 150,00 per ciascuna inadempienza.

L'applicazione delle penali non solleva l'Impresa dalle responsabilità civili e penali a suo carico.

Ai sensi dell'art. 126 comma 1 del D.Lgs.n.36/2023 ,In caso di svolgimento dei lavori affidati in un minor lasso di tempo, si applicherà un premio di accelerazione giornaliero pari allo 0.5 per mille del contratto attuativo.

Articolo 44. RISERVE DELL'IMPRESA

Si applica la disciplina delle riserve dell' art. 7 allegato II.14 del D.Lgs.n. 36/2023.

Articolo 45. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

In caso di osservazioni, eccezioni, contestazioni e domande che conducano alla formulazione di riserve da parte dell'Impresa saranno rispettati i termini e le modalità di presentazione, iscrizione, esplicitazione e deduzione individuati nel Regolamento e nel Capitolato generale. Analogamente si procederà per la loro risoluzione in via amministrativa.

Per la definizione delle controversie che potranno insorgere nel presente appalto si stabilisce che, nel caso in cui non si proceda alla loro risoluzione per via amministrativa in riferimento alle norme soprarichiamate ed in particolare non venga raggiunto l'accordo bonario così come definito all'art. 210 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii. la competenza sarà deferita al giudice del luogo (Firenze) dove il contratto è stato stipulato ai sensi dell'art. 20 del Codice di Procedura Civile. Resta in ogni caso esclusa la competenza del collegio arbitrale.

Per tutte le controversie comunque attinenti l'interpretazione e l'esecuzione dell'accordo quadro sarà competente il Tribunale di Firenze.

Articolo 46. OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto il rapporto contrattuale è assoggettato alla osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia di lavori pubblici.

Articolo 47. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

L'Impresa è tenuta, in solido con i suoi dipendenti e collaboratori, all'osservanza del segreto su tutto ciò di cui venisse a conoscenza durante l'espletamento dei lavori in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie riguardanti l'attività didattica ed amministrativa della Città Metropolitana.

Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal Dlgs 101/2018, si informa che i dati personali acquisiti in occasione della procedura di gara disciplinata dal presente Capitolato Speciale d'Appalto saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.

Articolo 48. SPESE CONTRATTUALI

Tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla sottoscrizione dell'Accordo quadro faranno carico all'Impresa secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 49. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Impresa, ai sensi dell'art.3 della Legge 136/2010 e s.m., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati all' accordo, utilizzando esclusivamente il conto corrente bancario/ postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e si impegna a comunicare al RUP ed alla Direzione Servizi Finanziari della Città Metropolitana ogni variazione nonché ogni eventuale inadempimento delle proprie controparti.

Si obbliga altresì ad inserire medesima clausola di tracciabilità nei contratti di subappalto, e a dare immediata comunicazione alla Città Metropolitana ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Città Metropolitana di Firenze, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 50. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ai sensi della Legge n. 241/90 e dell'art. 15 del Dlgs 36/2023 il RUP è l'Arch. **Lorenzo Di Bilio**

Allegati:

Elenco immobili

Calcolo sommario della spesa

Quadro economico

Relazione tecnica

PSCG

I Progettisti

Arch. I. Marco Vannuccini

Ing.I. Matteo Galatro

Arch. Sara Gigli